


Leoni & Partners

Lavoro & Notizie

Emergenza COVID-19 - Ulteriori chiarimenti disposti dall'INPS con riferimento alle misure introdotte dal Decreto "Cura Italia" 18/2020 a sostegno delle famiglie.

Aggiornato al 26 marzo 2020



In evidenza

Ulteriori chiarimenti disposti dall'Inps con riferimento alle misure introdotte dal Decreto "Cura Italia" 18/2020 a sostegno delle famiglie.

Congedo straordinario per i lavoratori del settore privato

Nulla di nuovo con riferimento ai beneficiari di questo congedo straordinario. Pertanto, si ricorda che il nuovo congedo straordinario introdotto dal Decreto Cura Italia è rivolto a:

- genitori con figli di età fino a 12 anni
- genitori con figli dai 12 ai 16 anni
- genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La fruizione è subordinata per tutte le categorie alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il congedo ha una durata di 15 giorni, da fruire anche in misura frazionata, a decorrere dal 5 Marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche (ad oggi fino al 3 Aprile p.v.).

Il congedo è retribuito nella misura del 50% secondo le modalità di calcolo del congedo parentale per i genitori con figli minori di 12 anni e per i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché

iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Non è retribuito, invece, per i genitori di figli di età fra i 12 e i 16 anni. Con riferimento alle modalità di calcolo dei 15 giorni, l'INPS ha chiarito che:

- il computo delle giornate ed il pagamento dell'indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. Pertanto, in assenza di ripresa lavorativa, verranno inclusi nel calcolo dei 15 giorni anche i Sabati e le Domeniche
- la frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

A differenza di quanto comunicatoVi nella nostra circolare del 21 Marzo 2020, l'INPS ha introdotto novità in merito alle modalità di richiesta di tale congedo, rettificando quanto comunicato nella precedente messaggio. Nulla cambia per i:

- genitori con figli di età inferiore ai 12 anni che avevano già richiesto il congedo parentale o stavano fruendo del congedo parentale alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia (17 Marzo 2020), per i quali non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo, ma rimane valida la domanda di congedo già presentata
- genitori di figli di età tra i 12 anni e i 16 anni, i quali dovranno presentare la domanda solo al proprio datore di lavoro
- Genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all'art 33 del D.Lgs.

n. 151/2001, i quali non devono presentare domanda

- genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, i quali dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di Marzo.

Cambiamo invece le modalità di richiesta per i genitori di figli di età inferiore a 12 anni che non fruiscono del congedo parentale, alla data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia, per i quali l'INPS ha previsto che:

- i genitori che non hanno fruito totalmente del periodo di congedo parentale potranno presentare domanda utilizzando la procedura del congedo parentale ordinario
- i genitori che hanno fruito totalmente del periodo di congedo parentale dovranno attendere l'apposita procedura per presentare la domanda. ***Nelle more dell'adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono pertanto consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l'onere per i genitori, non appena sarà completato l'adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all'Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.***

Pertanto, nel tenore della circolare, i genitori di figli di età inferiore a 12 anni, che hanno già fruito del congedo parentale ordinario e hanno già presentato la domanda per fruire del congedo straordinario secondo le modalità ordinarie, a copertura del periodo del Decreto Cura Italia, dovranno presentare nuovamente una domanda seguendo la procedura che verrà messa a disposizione dall'Istituto.

Il congedo di cui sopra spetta anche in caso di adozione o affidamento.

Congedo straordinario per Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e lavoratori autonomi iscritti all'INPS

Il Decreto Cura Italia ha riconosciuto anche ai genitori di figli di età fino ai 12 anni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il congedo straordinario, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, retribuito al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS, cui viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età.

Anche per tali lavoratori, la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Rimangono invariate le modalità di richiesta.

Per lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione Separata:

- i genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso;
- i genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo

- i genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS:

- i genitori con figli minori di 1 anno possono fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso
- i genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso
- i genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.

I periodi di congedo parentale "ordinario" eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.

Quanto sopra spetta anche in caso di adozione o affidamento.

Bonus per servizi baby sitting

Limitatamente all'anno 2020 e con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (3 Aprile p.v.), il Decreto Cura Italia ha introdotto una agevolazione alternativa al congedo straordinario per i genitori con figli di età fino a 12 anni.

Il limite d'età fissato in 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Si tratta del bonus baby sitting la cui misura è pari a 600 €.

Come per il congedo straordinario, tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata avvalendosi dei seguenti canali:

- WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > "Domanda di prestazioni a sostegno del reddito" "Bonus servizi di baby-sitting";
- CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06.164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Al fine di consentire l'erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus avranno l'onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS.

L'utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura:

- direttamente con l'utilizzo delle proprie credenziali;
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell'utente (utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è necessario il possesso delle credenziali personali;
- tramite enti di patronato.

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l'acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

La c.d. appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative, che devono essere comunicate in procedura dopo il loro svolgimento (tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS).

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto Famiglia, si ricorda che le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10 (fino ad un massimo rispettivamente di 600).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell'inserimento della prestazione l'utilizzatore dovrà indicare l'intenzione di usufruire del "Bonus Covid 19" per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività "Acquisto

di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)".

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

Tenuto conto della ratio di questo strumento, volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus Covid-19, e della difficoltà per le stesse famiglie ad individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie, non trova applicazione il limite di carattere generale previsto dall'articolo 54-bis, comma 5, del D.L. n. 50/2017.

Pertanto, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

Permessi Legge 104/1992

Per quanto riguarda i permessi Legge 104, l'INPS, indirettamente, estende i 12 giorni ulteriori ai 3 ordinari anche i lavoratori portatori di handicap maggiorenni che si trovano in un condizione di disabilità accertata.

Pertanto, i 12 giorni di permessi complessivi da fruire nei mesi di Marzo e Aprile, in aggiunta ai 3 giorni di permessi ordinari, sono rivolti ai:

- lavoratori che assistono un familiare con handicap grave
- lavoratori portatori di handicap maggiorenni che si trovano in un condizione di disabilità accertata.


L'INPS, conferma la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di Marzo e Aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni previsti dalla norma in commento, alle condizioni e secondo le modalità previste dallo stesso articolo 33, comma 3 della legge n. 104/1992.

Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di Marzo e Aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l'assistenza all'altro familiare disabile (3+3+12).

Infine:

- per i lavoratori part time verticale, sarà necessario il riproporzionamento secondo la seguente formula = $\text{Orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno} \times 12$
- per i lavoratori part time orizzontale, invece, non è previsto alcun riproporzionamento.

I giorni di permessi Legge 104 sono frazionabili in ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.



Per qualsiasi informazione o quesito, potete scrivere a:

studioleonipartners@bgt.it.gt.com

Uffici

Milano

Via Statuto, 4

20121, Milano

T +39 02 36 57 35 00



bgt-grantthornton.it

© 2020 Leoni & Partners. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.

Leoni & Partners is a subsidiary of Bernoni & Partners which is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.